

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE VASCELLARO

Seduta del 09/04/2020

FATTO

Parte ricorrente, dopo aver esperito invano il reclamo, adiva questo Arbitro chiedendo il rimborso, a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento, ex art. 125-sexies TUB, della somma di € 2.089,02, calcolata secondo il criterio del pro rata temporis, a titolo di commissioni ed oneri assicurativi, oltre spese di assistenza professionale, quantificate in € 250,00.

L'intermediario, costituitosi, deduceva ed eccepiva: 1) nel contratto sono stati chiaramente indicati tutti i costi e le spese spettanti ai soggetti intervenuti con distinta evidenza di quelle up front e quelle recurring; 2) la non rimborsabilità delle commissioni di accensione; 3) la non rimborsabilità delle commissioni agente collocatore in quanto aventi natura up front e non incassate dall'intermediario; 4) l'avvenuto rimborso da parte della compagnia assicurativa degli oneri assicurativi non maturati, quantificati secondo il criterio indicato nelle C.G.A. in € 112,92; 5) la non applicabilità dell'interpretazione della sentenza Lexitor nell'ordinamento italiano atteso l'ormai consolidato orientamento che distingue oneri up front e recurring e quindi non pone problemi di interpretazione della direttiva, come è invece accaduto per il caso polacco; 6) la facoltatività dell'attività dell'intermediazione, frutto di una libera scelta del cliente.

Si dichiarava disponibile ad offrire la somma di € 107,43, oltre le spese di procedura ABF e concludeva chiedendo al Collegio il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1) La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis). La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che " Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: " A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".



In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

2) Il contratto de quo, stipulato in data 12/09/2011, è stato estinto in corrispondenza della rata n.50, sulla base del conteggio estintivo da cui si evince che il piano di ammortamento ha iniziato a decorrere in data 01/10/2011 e che le rate dovute per i mesi di ottobre e novembre 2015 sono state versate in sede di estinzione.

Il Collegio, in linea con il richiamato orientamento, ritiene che la domanda meriti di essere parzialmente accolta, secondo il seguente prospetto restitutorio:

rate complessive	120	rate scadute	50	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	70	TAN	5,00%					
Denominazione	% rapportata al TAN			36,52%				
<i>Commissioni bancarie (mandante 40%)</i>				673,00 €	Recurring	392,58 €	509,25 €	-116,67 €
<i>Commissioni bancarie (mandante 60%)</i>				200,00 €	Up front	73,04 €		73,04 €
<i>Commissioni finanziarie (mandataria)</i>				1.149,54 €	Recurring	670,57 €		670,57 €
<i>Commissioni intermediario del credito (recurring)</i>				628,56 €	Recurring	366,66 €	229,58 €	137,08 €
<i>Commissioni intermediario del credito (maturata)</i>				1.466,64 €	Up front	535,64 €		535,64 €
<i>commissione mandataria gestione</i>				492,66 €	Recurring	287,39 €	179,95 €	107,44 €
<i>Spese istruttoria notifiche aeree</i>				284,62 €	Up front	103,95 €		103,95 €
0				0,00 €		0,00 €		0,00 €
0				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.511,05 €

Quanto agli oneri assicurativi, l'intermediario deduce e fornisce la prova dell'avvenuto rimborso, da parte della Compagnia, della somma di € 112,92.

Tale somma risulta congrua atteso che sono presenti in atti sia la copia del modulo di adesione, sottoscritto dal ricorrente, sia le CGA, da cui si evince il metodo di calcolo alternativo in base al quale la compagnia assicurativa ha determinato gli importi rimborsati.

3) Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere la complessiva somma di € 1.511,05, e rigetta la domanda di ristoro delle spese di assistenza difensiva, attesa la natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.511,05.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI